



Federazione Sport Sordi Italia

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 BIS DEL 24 NOVEMBRE 2006

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE

Stagione sportiva 2006/07

MODIFICA DEL COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 3 OTTOBRE 2006

In occasione della riunione tecnica del Campionato di Calcio a 5 della stagione sportiva 2006/07, tenutasi a Roma sabato 16 settembre 2006, sono state illustrate alcune disposizioni regolamentari che dovranno essere tassativamente rispettate al fine di non incorrere in pesanti sanzioni disciplinari per Dirigenti, Tesserati ed alle rispettive società.

Più specificamente, si evidenziano di seguito i comportamenti richiesti alle società ed ai calciatori in relazione alle gare:

Paragrafo

1) SPOSTAMENTO GARA

La richiesta di spostamento gara, sia per l'orario che per la data, dovrà pervenire alla FSSI **entro e non oltre le ore 12.00 del martedì antecedente la data della gara prevista in calendario**: tale richiesta dovrà essere inviata unitamente all'accettazione della società avversaria al "coordinamento attività sportive" della F.S.S.I. tramite fax al numero 06/36856376.

ASSISTENZA MEDICA

MODIFICA

b) PRESENZA MEDICO DELLA SOCIETÀ e/o AMBULANZA CON MEDICO A BORDO

IMPORTANTE

E' FATTO OBBLIGO PER LA SOCIETÀ OSPITANTE LA PRESENZA SUL CAMPO DI GARA DEL MEDICO DELLA SOCIETÀ RIPORTATO NELLA LISTA DI GARA PRESENTATA ALL'ARBITRO, O IN ALTERNATIVA LA PRESENZA DELL'AUTOAMBULANZA CON MEDICO A BORDO.

LA PRESENZA DEL MEDICO DELL'AUTOAMBULANZA DOVRÀ ESSERE SEGNALATA DA PARTE DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PRIMA DELLA GARA ALLO STESSO ARBITRO IL QUALE PROVVEDERÀ AD INSERIRLO NEL PROPRIO REFERTO GARA IDENTIFICANDOLO CON IL TESSERINO DA MEDICO, E DEVE ESSERE PRESENTE SUL CAMPO PER UN PRONTO INTERVENTO.

IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ DEVE ACCERTARSI CHE L'ARBITRO ABBA TRASCritto LA PRESENZA DELL'AUTOAMBULANZA E LE GENERALITÀ DEL MEDICO A BORDO SUL REFERTO A FINE GARA.



Federazione Sport Sordi Italia

SOLO LA RICHIESTA DELL'AUTOAMBULANZA NON GIUSTIFICA LA MANCATA PRESENZA DELLA STESSA.

PERTANTO, LA SANZIONE AMMINISTRATIVA VERRÀ APPLICATA NEI SEGUENTI CASI:

- **ASSENZA TOTALE DEL MEDICO DELLA SOCIETÀ;**
- **ASSENZA DELL'AUTOAMBULANZA CON IL MEDICO.**
- **PRESENZA DELL'AUTOAMBULANZA SENZA MEDICO**

COMUNICATO N. 1 DEL 03 OTTOBRE 2006

8. COMUNICATI UFFICIALI - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E TASSE

CHIARIFICAZIONE

RICORSI DI 1° GRADO

Il ricorso avverso le decisioni assunte dal Giudice Unico, deve obbligatoriamente essere accompagnato dalla copia del versamento della Tassa prevista € 100,00 (in assenza di tale versamento, il ricorso non sarà preso in considerazione) e inoltrato alla Commissione Disciplinare presso la F.S.S.I. "Coordinamento Attività Sportive "Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma anticipando la documentazione del ricorso tramite fax al numero 06/36856376.

RICORSI DI 2° GRADO

Le decisioni prese dal Giudice Unico avverso il ricorso di 1° grado, possono essere impugnate inviando il ricorso di 2° grado (definitivo) accompagnato da copia del versamento della Tassa prevista € 300,00 (in assenza di tale versamento, il ricorso non sarà preso in considerazione) e inoltrato alla Commissione Federale di Appello presso la F.S.S.I. "Coordinamento Attività Sportive " Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma anticipando la documentazione del ricorso tramite fax al numero 06/36856376.

**IL PRESIDENTE
Guido Zanicchia**